



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.47

OGGETTO: Approvazione Aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro addi diciannove del mese di dicembre alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente		Presente
1. BALLARI Simone - Sindaco	Sì	8. MARCELLO Giacomo - Consigliere	Sì
2. MERLO Ilario - Vice Sindaco	Sì	9. BOLLA Antonio - Consigliere	Sì
3. FALCO Fabrizio - Assessore	Sì	10. PICOTTO Giorgio - Consigliere	Sì
4. LISTINO Federica - Assessore	Sì	11. CALLERI DI SALA Guido - Consigliere	Giust.
5. BIANCIOTTO Davide - Consigliere	Sì	12. SAVALLI Michele - Consigliere	Sì
6. TROMBOTTO Adriana - Assessore	Sì	13. ROSINI Manuela - Consigliere	Sì
7. FALCO Mauro - Consigliere	Sì		
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BALLARI Simone

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FERRARA dott.ssa Alessandra

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza. dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del sindaco che dà lettura del presente punto all'o.d.g. indicandone i tratti salienti

Il cons FALCO M chiede se tutte queste aliquote mantenute inalterate rispetto al passato, chiede se ci sono soglie.

Il sindaco replica affermativamente. Da quest'anno è stato introdotto una tipologia unificata di modelli.

VISTI i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare:

- comma 777, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, nr. 446;
- comma 754, che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del Comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752, che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- comma 744, che prevede che è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2023 avente ad oggetto *“Approvazione Aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" - ANNO 2024”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1, lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente*

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;*

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

VISTI, inoltre, i commi 756 e 757, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

RICHIAMATI, inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

VISTO il comma 48, dell'art. 1, della Legge n. 178/2020, secondo cui *”A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;*

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04/06/2020;

CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario IMU, ad eccezione dell'aliquota prevista per abitazioni (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 747, lettera c), della Legge n. 160/2019, stabilita per l'anno 2025 nell'aliquota ordinaria del 10,6 per mille, in ossequio al Prospetto delle aliquote elaborabile utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul “Portale del federalismo fiscale” come previsto dalle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 come modificato dal Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024;

RITENUTO, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale":

Tipologia	Aliquote 2025
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,55%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti (ai sensi dell'art. 1, comma 758, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Immobili di categoria B - Categoria catastale: B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)	0,30%
Detrazione per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita a da abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura massima di una per categoria C/2-C/6-C/7	€ 200,00 (rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica)

VISTO l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DATO ATTO dei pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dai Responsabili interessati;

TERMINATA l'esposizione, sulla proposta sindacale di approvare il presente punto posto all'o.d.g., con votazione palese la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n.

Votanti: n.
Astenuti: n. 3 **MIN**
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n.

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI STABILIRE, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Tipologia	Aliquote 2025
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,55%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti (ai sensi dell'art. 1, comma 758, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Immobili di categoria B - Categoria catastale: B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)	0,30%
Detrazione per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita a da abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura massima di una per categoria C/2-C/6-C/7	€ 200,00 (rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica)

3. DI CONFERMARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2025:
 - per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita a da abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura massima di una per categoria C/2 – C/6 e C/7 per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. DI CONFERMARE l'assimilazione all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
5. DI DARE ATTO che per le abitazioni locate a canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento (0,795%);
6. DI DARE ATTO che per le abitazioni (escluse categorie catastali A/1, A/8, e A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 747, lettera c), della Legge n. 160/2019 con aliquota ordinaria pari al 10,6 per mille, la base imponibile Imu è ridotta del 50% a condizione che:
 - il contratto di comodato deve essere registrato;
 - il comodante deve risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente, nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodante non deve possedere altri immobili (ad uso abitativo) in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune, non classificata in categoria A/1, A/8 e A/9;
7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;
8. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge nr. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2025, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
9. DI TRASMETTERE il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, così come modificato dal Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Successivamente,

CONSIDERATA l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano la quale ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n.

Votanti: n.

Astenuti: n.

Voti favorevoli: n. unanimi
Voti contrari: n.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del TUEL n. 267/2000, state l'urgenza di recepire il provvedimento nel Bilancio di Previsione triennio 2025-2027 in corso di approvazione nell'odierna seduta.

Letto, confermato e sottoscritto in originale digitale

IL SINDACO
Firmato digitalmente

F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE